



Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

STATUTO COMUNALE

(Adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 ottobre 2001, come modificato con deliberazioni consiliari n. 72 dell'8 novembre 2002, n. 33 del 17 giugno 2013 e n. 16 del 31 marzo 2014)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - IL COMUNE DI VALDAGNO

- Articolo 1 - Il Comune di Valdagno
- Articolo 2 - Funzioni
- Articolo 3 - Elementi costitutivi
- Articolo 4 - Elementi distintivi

CAPO II - FINALITA'

Sezione I - Finalità

- Articolo 5 - Finalità
- Articolo 6 - Pari opportunità
- Articolo 7 - Tutela della salute
- Articolo 8 - Promozione dei più deboli
- Articolo 9 - Diritti del contribuente
- Articolo 10 - Tutela e gestione del territorio
- Articolo 10 bis – Diritto all'acqua
- Articolo 11 - Cultura ed identità
- Articolo 12 - Attività economiche
- Articolo 13 - Programmazione
- Articolo 14 - Aggregazioni ed associazioni
- Articolo 15 - Informazione e partecipazione

Sezione II - Obiettivi particolari

- Articolo 16 - Cooperazione intercomunale

CAPO III - STATUTO E REGOLAMENTI

- Articolo 17 - Lo Statuto
- Articolo 18 - I Regolamenti

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

- Articolo 19 - Organi di governo del Comune

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 20 - Elezione e composizione del consiglio comunale
- Articolo 21 - I consiglieri comunali
- Articolo 22 - Il presidente del consiglio comunale
- Articolo 23 - Compiti del presidente
- Articolo 24 - Dimissioni del presidente
- Articolo 25 - Prima adunanza
- Articolo 26 - Funzionamento del consiglio comunale
- Articolo 27 - Competenze del consiglio comunale
- Articolo 28 - Organi ausiliari del consiglio comunale
- Articolo 29 - Gruppi consiliari
- Articolo 30 - Commissioni consiliari
- Articolo 31 - Programma del mandato del Sindaco
- Articolo 32 - Nomina e dimissioni dei rappresentanti del Comune o del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- Articolo 33 - Composizione della giunta comunale
- Articolo 34 - Dimissioni e sostituzione degli assessori

- Articolo 35 - Assessore anziano
- Articolo 36 - Competenze della giunta comunale
- Articolo 37 - Funzionamento della giunta comunale

CAPO IV - IL SINDACO

- Articolo 38 - Il sindaco
- Articolo 39 - Attribuzioni del sindaco come capo dell'Amministrazione
- Articolo 40 - Sostituzione del sindaco
- Articolo 41 - Delega di funzioni
- Articolo 41 bis - Deleghe ai consiglieri

CAPO V - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI

- Articolo 42 - Norme sulle spese elettorali
- Articolo 43 - Situazione patrimoniale dei consiglieri

CAPO VI - CONTROLLI INTERNI

- Articolo 44 - Collegio dei revisori
- Articolo 45 - Compiti del collegio dei revisori
- Articolo 46 - Controllo di gestione e controlli interni

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Articolo 47 - Pubblicità degli atti
- Articolo 48 - Diritto di accesso e di informazione
- Articolo 49 - Rinvio alla normativa regolamentare

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

- Articolo 50 - Istituzione del difensore civico
- Articolo 51 - Elezione
- Articolo 52 - Requisiti ed incompatibilità
- Articolo 53 - Revoca
- Articolo 54 - Competenze del difensore civico
- Articolo 55 - Rapporti con il consiglio comunale
- Articolo 56 - Mezzi e prerogative
- Articolo 57 - Difensore civico pluricomunale

CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 58 - Attività amministrativa

CAPO IV - LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

- Articolo 59 - Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini
- Articolo 60 - Le istanze
- Articolo 61 - Le petizioni
- Articolo 62 - Le proposte
- Articolo 63 - Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte
- Articolo 64 - Referendum consultivo
- Articolo 65 - Consultazione della popolazione
- Articolo 66 - Organismi di partecipazione
- Articolo 67 - Registro delle associazioni
- Articolo 68 - Rapporti tra il Comune e le associazioni e gli organismi di partecipazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Articolo 69 - Direzione politica e direzione amministrativa
- Articolo 70 - Aree di attività
- Articolo 71 - Il segretario generale
- Articolo 72 - Il vice segretario generale
- Articolo 73 - Accesso alla dirigenza
- Articolo 74 - Modalità per il conferimento degli incarichi di direzione di aree di attività
- Articolo 75 - Attribuzioni dei dirigenti
- Articolo 76 - Conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi
- Articolo 77 - Regolamento dei conflitti di competenza
- Articolo 78 - Rinvio alla normativa regolamentare

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- Articolo 79 - Servizi pubblici
- Articolo 80 - Forme di gestione dei servizi
- Articolo 81 - Aziende speciali
- Articolo 82 - Istituzioni
- Articolo 83 - Forme associative di cooperazione
- Articolo 84 - Accordi di programma

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 85 - Nomine
- Articolo 86 - Termine per l'adozione dei regolamenti
- Articolo 87 - Differimento dell'applicazione di alcune disposizioni

STATUTO DEL COMUNE DI VALDAGNO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I Il Comune di Valdagno

ART. 1 Il Comune di Valdagno

1. Il Comune di Valdagno rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
 2. Il Comune di Valdagno è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali e dalle norme del presente Statuto.
 3. La sede municipale è ubicata nel Capoluogo. Oltre al palazzo del Comune, è sede municipale per cerimonie il palazzo Festari. Uffici distaccati possono essere aperti in altre località.
 4. Gli organi elettivi si riuniscono di norma nella sede municipale; in particolari circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse del territorio comunale.
- 4 bis. Il Comune di Valdagno, previa deliberazione del consiglio comunale, può conferire con atto solenne e motivato la cittadinanza onoraria a persone che si siano distinte per alti meriti, operando nell'interesse della comunità valdagnese.

ART. 2 Funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, commina sanzioni amministrative, ove previste dai regolamenti comunali, e ne determina l'importo.
4. Il Comune partecipa al processo di integrazione culturale ed economica dell'Europa; promuove e valorizza scambi, rapporti e gemellaggi con le comunità locali di altre Nazioni.

ART. 3 Elementi costitutivi

1. Il Comune di Valdagno ha un territorio che si estende per Km. 50,2 e confina con i Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano, Altissimo, Crespadoro, Recoaro Terme, Torrelbelvicino, Schio

e Monte di Malo. La pianta allegata al presente Statuto descrive la configurazione territoriale ed i confini del Comune.

2. Il Comune ha una popolazione che risiede nel Capoluogo e nelle frazioni di Campotamaso, Castelvecchio, Cerealto, Massignani, Piana e San Quirico.

ART. 4 Elementi distintivi

1. Il Comune di Valdagno si fregia del titolo di “città”, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1955.

2. Il Comune, a cui è stata concessa la medaglia d’argento al “Valor militare per attività partigiana”, ha come segni distintivi lo stemma e il gonfalone.

3. Lo stemma e il gonfalone sono quelli concessi dal Presidente della Repubblica alla Città di Valdagno con decreto in data 29 marzo 1995. L’uso dello stemma e del gonfalone della Città negli uffici, nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali è disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi.

CAPO II Finalità

Sezione 1^ Finalità

ART. 5 Finalità

1. Il Comune di Valdagno ha come fine unificante delle proprie scelte amministrative quello di tutelare e di valorizzare la dignità umana di tutti i cittadini, specialmente di quelli più deboli.

2. Ogni cittadino è una persona portatrice di valori, di diritti e di doveri, che possono essere pienamente vissuti e rispettati solo all’interno di una comunità retta democraticamente.

3. Il Comune di Valdagno orienta ogni sua iniziativa alla promozione della libertà e della solidarietà in ogni articolazione familiare, economica, culturale, religiosa e politica della comunità locale.

4. Nell’ambito della legislazione vigente il Comune opera al fine di perseguire l’integrazione socio-economica degli immigrati e dei cittadini che tornano dall’estero.

5. Il Comune promuove a tutti i livelli l’affermarsi di una cultura di pace, utilizzando anche gli strumenti idonei previsti dall’attuale legislazione.

ART. 6 Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni per favorire la pari opportunità per le donne e per gli uomini, disciplinando in sede regolamentare le modalità di intervento.

2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nonché, tenuto conto della composizione del consiglio, nelle commissioni in cui è prevista la presenza di consiglieri comunali.

ART. 7

Tutela della salute

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, riconosce come fondamentale e prioritaria la necessità di garantire il diritto alla salute e concorre a realizzare la prevenzione delle malattie e la tutela della salubrità e della sicurezza degli ambienti, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie.

2. Il Comune rivolge un'attenzione particolare, anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi, agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

ART. 8

Promozione dei più deboli

1. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia. A tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura e a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita.

2. Il Comune attribuisce priorità agli interventi destinati alle persone emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche. Esso concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la libertà e l'eguaglianza, il pieno sviluppo della persona, la possibilità di partecipazione alla vita sociale, politica ed economica.

ART. 9

Diritti del contribuente

1. Il Comune riconosce i diritti del contribuente ed applica i principi previsti dalla legge in materia.

ART. 10

Tutela e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse idriche con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

ART. 10 bis

Diritto all'acqua

1. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.

2. Il Comune di Valdagno riconosce il diritto all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

3. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

4. L'amministrazione comunale è tenuta ad informare adeguatamente la cittadinanza su qualunque modifica intenda apportare al presente articolo e sull'argomento può essere proposto referendum consultivo ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

ART. 11

Cultura ed identità

1. Il Comune riconosce e tutela, nelle loro varie manifestazioni, la storia, la cultura, la lingua e le tradizioni della comunità locale.

2. Il Comune conserva la toponomastica originaria, nella lingua della comunità secondo la tradizione.

ART. 12

Attività economiche

1. Il Comune, riconoscendo come elemento fondamentale della storia della comunità locale la tradizione artigiana ed industriale, specialmente tessile, favorisce il corretto sviluppo di tutte le attività economiche, al fine di valorizzare la funzione individuale e sociale del lavoro e dell'iniziativa imprenditoriale.

ART. 13

Programmazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso i metodi e gli strumenti della programmazione.

ART. 14

Aggregazioni ed associazioni

1. Il Comune riconosce, tutela e valorizza le aggregazioni sociali, le associazioni, il volontariato e la cooperazione, favorendone l'attività.

2. Il Comune riconosce, tutela ed aiuta la famiglia come ambito fondamentale per lo sviluppo e il completamento della persona.

3. Riconosce la rilevanza delle associazioni culturali e ne valorizza il ruolo, favorendone l'attività.

4. Incoraggia e favorisce lo sport, il turismo e le attività del tempo libero. Le modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 15
Informazione e partecipazione

1. Il Comune favorisce la partecipazione responsabile dei cittadini, singoli ed associati, attraverso l'informazione sulla propria attività.

Sezione 2^
Obiettivi particolari

ART. 16
Cooperazione intercomunale

1. Il Comune, allo scopo di favorire nuove opportunità di sviluppo, intende:
- a) perseguire l'integrazione con i Comuni della Valle dell'Agno nonché con il Comune di Schio nel contesto dello sviluppo globale dell'alto vicentino;
 - b) cooperare con i Comuni dell'area pedemontana ed alto veneta;
 - c) collaborare con la Comunità Montana, cui appartiene, anche mediante delega di funzioni o servizi.
2. Il Comune di Valdagno attua collegamenti formali ed operativi con la Provincia di Vicenza e con i comuni contermini e, nel rispetto delle specifiche identità, ricerca con essi collaborazioni e sinergie.
3. Il Comune collabora con la Regione del Veneto secondo le norme dello Statuto regionale.

CAPO III
Statuto e regolamenti

ART. 17
Lo Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Valdagno, in attuazione della legge.

ART. 18
I regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto della legge e dello Statuto, adotta regolamenti attuativi per:
- a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b) il funzionamento degli organi elettivi;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione dell'organico del personale;
 - d) la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi;
 - e) la disciplina dei contratti;
 - f) la disciplina di ogni altra materia di sua competenza.
2. Ogni regolamento è deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio in carica.

3. Ogni regolamento è pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il regolamento è ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, salvo diversa espressa disposizione, entra in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I Organi di governo del Comune

ART. 19 Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune, il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO II Il consiglio comunale

ART. 20 Elezioni e composizione del consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le modalità per le loro dimissioni, sono regolati dalla legge. Il sindaco è membro di diritto del consiglio comunale.

ART. 21 I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte e di esercitare le loro funzioni nell'interesse dell'intera comunità locale.

2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi, ha:

- a) diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale;
- b) diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato;
- d) il dovere di mantenere il segreto sulle informazioni acquisite, nei casi previsti dalla legge.

3. L'istanza di sindacato ispettivo è presentata per iscritto, presso la segreteria del comune.

4. Il sindaco, o l'assessore appositamente delegato, fornisce risposta scritta all'interrogazione ed all'interpellanza entro trenta giorni dalla presentazione. Il consigliere può, nell'istanza, dichiarare di esigere, in alternativa o in aggiunta alla risposta scritta, una risposta verbale, nella prima riunione utile del consiglio comunale.

5. La mozione è firmata da almeno tre consiglieri, salvo che il gruppo consiliare sia formato da meno di tre consiglieri: in questo caso la mozione deve essere comunque sottoscritta da tutti i componenti del gruppo; essa viene presentata al presidente del consiglio comunale, comunicata al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile.

6. La mancata partecipazione senza giustificazione del consigliere comunale a tre sedute consecutive, oppure a più di metà delle sedute in un periodo di dodici mesi, dà luogo al procedimento per la dichiarazione della sua decadenza. Il presidente del consiglio notifica al consigliere interessato l'avvio del procedimento di decadenza, invitandolo a fare pervenire le sue osservazioni entro venti giorni. La proposta di decadenza, su iniziativa del presidente, è sottoposta all'esame del consiglio nella prima seduta utile successiva. La deliberazione di decadenza è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio assegnati. La copia della deliberazione è notificata al consigliere dichiarato decaduto entro dieci giorni. La partecipazione del consigliere ad eventuali sedute dopo l'avvio del procedimento non interrompe il procedimento medesimo.

ART. 22

Il presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2. L'elezione del presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il consiglio ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato presidente colui che ha conseguito maggior numero di voti.

4. Se a seguito della seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio risultino più di due a causa di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il candidato anziano per maggiore cifra individuale.

5. Qualora non sia possibile procedere all'elezione per mancanza del quorum, il consiglio passa a trattare i successivi oggetti dell'ordine del giorno, rinviando l'elezione del presidente alla prima seduta utile. In tale successiva seduta è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il candidato anziano per maggiore cifra individuale.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano.

7. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta, le funzioni sono assunte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. Il consigliere anziano che rifiuta non presiede più il consiglio in nessuna altra circostanza.

8. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di sindaco.

ART. 23

Compiti del presidente

1. Il presidente del consiglio comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e dei singoli consiglieri.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento; il regolamento assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal sindaco.
3. Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.
4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina i compiti ed i poteri del presidente nei rapporti con il sindaco, con le commissioni consiliari e con i gruppi.

ART. 24

Dimissioni del presidente

1. Le dimissioni del presidente, indirizzate al consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

ART. 25

Prima adunanza

1. Nella sua prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, in seduta pubblica e a voto palese, quale primo adempimento, provvede alla convalida degli eletti, giudicando le cause di ineleggibilità e disponendo le eventuali surrogazioni sulla base di una proposta di deliberazione presentata dal sindaco.
2. Il consiglio, dopo il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente e la comunicazione dei componenti della giunta, procede poi all'elezione della commissione elettorale comunale ed alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni avendo cura che, tra tali indirizzi, vi sia anche il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 26

Funzionamento del consiglio comunale

1. Salva diversa disposizione di legge, il presidente con l'avviso di convocazione del consiglio comunale fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute, qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri, al sindaco e agli assessori, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi.
2. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del presidente, adeguatamente pubblicizzata, sentiti il sindaco e i capigruppo consiliari, e, comunque, sempre nell'ambito del territorio comunale.

3. Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal sindaco e dalla giunta comunale, e a quelli in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

4. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, e di esse va data adeguata informazione ai cittadini. Le votazioni sono palesi, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.

5. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio, hanno diritto di parola e rispondono alle interrogazioni ed alle interpellanze proposte dai consiglieri comunali.

6. Qualora la legge, lo Statuto e i regolamenti non prevedano maggioranze diverse, le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio votanti. Nel computo dei votanti non sono da ricomprendere coloro che si astengono dal voto, obbligatoriamente o volontariamente.

7. Il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi stabilisce:

- a) le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione delle proposte ed il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- b) i poteri del presidente del consiglio comunale;
- c) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;
- d) le procedure per l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
- e) le modalità di pubblicizzazione della convocazione del consiglio comunale.

ART. 27

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. Il consiglio comunale esercita la potestà statutaria e regolamentare e le altre competenze ad esso attribuite dalla legge.
3. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a svolgere compiti di studio su temi specifici, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi elettivi.

ART. 28

Organi ausiliari del consiglio comunale

1. Sono organi ausiliari del consiglio comunale i gruppi consiliari, le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo consiliari, convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, anche su iniziativa del sindaco, collabora con il presidente e svolge ogni altro compito assegnato dal regolamento.
3. Ai lavori della conferenza partecipa il sindaco o un assessore suo delegato.

ART. 29
Gruppi consiliari

1. Il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi disciplina le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, dotandoli di idonee strutture.
2. E' possibile la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere, purché unico eletto di una lista. Non costituisce gruppo il consigliere, già candidato alla carica di sindaco, non risultato eletto, collegato a più liste che abbiano ottenuto più di un seggio.
3. I consiglieri che comunicano per iscritto al segretario generale di non volere appartenere ad alcun gruppo consiliare formano il gruppo misto.
4. Ciascun gruppo formato da più consiglieri designa un capogruppo. La designazione deve essere comunicata, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al segretario generale. Qualora non venga effettuata la comunicazione o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, già candidati nelle liste per la elezione del consiglio, che abbiano riportato la maggior cifra individuale tra i loro colleghi di gruppo.
5. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con la carica di capogruppo.
6. E' in facoltà del sindaco dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

ART. 30
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consultive costituite nel proprio seno in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in consiglio comunale tra tutti i gruppi.
2. Il numero, la composizione e i poteri delle commissioni consiliari sono determinate dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi. Il regolamento ne disciplina, altresì, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione da presentare al consiglio comunale e verificano lo stato di attuazione dei piani e dei programmi per riferirne al consiglio stesso.
4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 3, le commissioni consiliari permanenti possono:
 - a) disporre l'audizione dei dirigenti e degli impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, con le sole eccezioni stabilite dal regolamento;
 - b) sentire il sindaco e gli assessori;
 - c) disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio;
 - d) invitare chiunque a collaborare ai propri lavori, senza oneri a carico del Comune.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il consiglio comunale può costituire in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta della giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni speciali e temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Il regolamento di cui al comma 2, determina i poteri di dette commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

6. Il consiglio può altresì costituire commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia per accertare la regolarità e la correttezza dell'attività della amministrazione ed il rispetto dei principi di uguaglianza e buon andamento. Le commissioni di garanzia e controllo sono presiedute dal consigliere di minoranza che, nell'apposita distinta votazione riservata ai gruppi di opposizione, abbia ottenuto il maggior numero di voti o, tra quelli che hanno conseguito parità di voti, sia il più anziano in base alla maggiore cifra individuale. Gli altri componenti la commissione sono poi nominati con successiva votazione. Alle commissioni di garanzia e controllo si applicano, ove non altrimenti disposto, le disposizioni statutarie e regolamentari delle commissioni consiliari speciali.

ART. 31

Programma del mandato del sindaco

1. Il sindaco, definite le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, le presenta al consiglio nella prima seduta oppure in una seduta da tenersi non oltre quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. La votazione sul documento del sindaco, eventualmente emendato, avviene a votazione palese e per appello nominale. I consiglieri che esprimono voto favorevole al documento costituiscono la maggioranza fino a quando non dichiarino espressamente al consiglio comunale di non far più parte della maggioranza stessa. I consiglieri che non esprimono voto favorevole sono considerati di minoranza fino a quando non dichiarino espressamente al consiglio comunale di non far più parte della minoranza.

3. L'adeguamento delle linee programmatiche avviene annualmente con la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale.

4. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è effettuata dal consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno con la deliberazione che provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Ciascun consigliere, con le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento degli organi, può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione relative alle linee programmatiche.

6. Le modifiche alle azioni ed ai progetti dovute ad esigenze e problematiche nuove o impreviste, si possono apportare in qualsiasi momento.

ART. 32

Nomina e dimissioni dei rappresentanti del Comune o del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti assicurando, ove possibile in ragione del numero dei componenti da eleggersi, il rispetto dei criteri di opportunità tra uomo e donna, e ne dà comunicazione al consiglio comunale.

2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 sono di competenza del consiglio comunale ogni qualvolta la legge preveda la rappresentanza anche delle minoranze, o disponga espressamente che si proceda alla nomina o designazione di rappresentanti del consiglio.
3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.
4. La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al comma 1. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
5. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al sindaco. Il sindaco comunica al consiglio comunale le sostituzioni.
6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 2 sono irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione.
7. Il sindaco può revocare gli amministratori di cui al comma 1 nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi degli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune. Il sindaco comunica al consiglio il provvedimento motivato di revoca.

CAPO III La giunta comunale

ART. 33 Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello massimo consentito dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il sindaco procede all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nel provvedimento di nomina.
3. La nomina ad assessore deve essere accettata per iscritto.

ART. 34 Dimissioni e sostituzione degli assessori

1. Le dimissioni dei singoli assessori diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al sindaco.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità sopravvenuta alla carica di assessore si applicano, ad iniziativa del sindaco, le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

ART. 35
Assessore anziano

1. E' assessore anziano il più anziano d'età.

ART. 36
Competenze della giunta comunale

1. Le competenze della giunta comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 37
Funzionamento della giunta comunale

1. Il sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, convoca e presiede la giunta comunale.
2. Le riunioni della giunta comunale si intendono validamente costituite quando sono presenti tre assessori oltre al sindaco o a chi lo sostituisce.
3. Le deliberazioni della giunta comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza speciale. Nel computo dei votanti non sono compresi coloro che dichiarano di astenersi volontariamente dal voto.
4. Il regolamento per il funzionamento degli organi disciplina le modalità di convocazione, di determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al funzionamento della giunta comunale.

CAPO IV
Il sindaco

ART. 38
Il sindaco

1. Il sindaco è organo responsabile e capo dell'Amministrazione comunale. E' ufficiale del Governo e ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture burocratiche del Comune.
2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
3. Il sindaco esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 39
Attribuzioni del sindaco come capo dell'Amministrazione

1. Al sindaco, oltre all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e da altre norme del presente Statuto, compete:
 - a) la rappresentanza generale del Comune anche in giudizio, nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, come attore o convenuto;

- b) emettere le ordinanze-ingiunzioni nei casi di violazioni di leggi e regolamenti, ove non espressamente attribuite ai dirigenti;
- c) esprimere i pareri ad enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale;
- d) sovrintendere, tramite il segretario generale, al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- e) impartire direttive al segretario generale per l'attività di coordinamento della struttura del Comune.

2. Il sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio su materie di sua competenza.

ART. 40 Sostituzione del sindaco

1. Il sindaco nomina, fra gli assessori, un vice sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, le funzioni di sindaco, anche quale ufficiale di governo, sono esercitate dall'assessore anziano.

ART. 41 Delega di funzioni

1. Il sindaco può delegare a singoli assessori alcune materie di sua competenza quale capo dell'Amministrazione. Le deleghe devono essere conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

2. Le deleghe di cui al comma 1 devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale e al segretario generale. Le deleghe devono essere accettate per iscritto.

3. Il delegato esercita i poteri stabiliti nell'atto di delega.

ART. 41 bis Deleghe ai consiglieri

1. Il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia.

2. Il consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco che è titolare delle predette funzioni nonché ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i limiti di cui ai seguenti commi.

3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:

- non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;
- non può svolgere compiti di amministrazione attiva;
- partecipa alle riunioni di giunta esclusivamente su invito del Sindaco;
- non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. E' in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo nè poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.

CAPO V
Pubblicità delle spese elettorali e della
situazione patrimoniale dei consiglieri

ART. 42
Norme sulle spese elettorali

1. La pubblicità delle spese elettorali connessa al deposito delle liste e delle candidature è disciplinata dalla legge.
2. La dichiarazione preventiva di spesa, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, è pubblicata, in copia, all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici fino al quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.
3. Allo stesso modo è pubblicato per trenta giorni il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, che viene presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
4. Fatte salve ulteriori e diverse sanzioni di legge, le liste ed i nomi dei candidati che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 sono affissi all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici per la durata di sessanta giorni e comunicati al consiglio comunale.

ART. 43
Situazione patrimoniale dei consiglieri

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali sono tenuti, nei tempi e nei modi stabiliti nel regolamento, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

CAPO VI
Controlli interni

ART. 44
Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, secondo le norme di legge, il collegio dei revisori.
2. E' causa di decadenza dall'ufficio di revisore la cancellazione o la sospensione dal registro o dall'albo di appartenenza.
3. E' motivo di revoca dall'ufficio di revisore per inadempienza:
 - a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, durante un anno, a due riunioni del collegio;
 - b) la mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 45.
4. La decadenza e la revoca sono pronunciate dal consiglio comunale.
5. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un revisore, il consiglio comunale provvede, nella prima adunanza successiva all'evento, alla sua sostituzione, scegliendo il nuovo revisore tra gli iscritti allo stesso registro o albo di appartenenza del revisore cessato dalla carica.

6. All'atto della nomina il consiglio comunale determina il compenso annuale da erogare ai revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio, entro i limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e tenuto conto delle mansioni affidate.

7. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

ART. 45

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, il collegio:

- a) redige ogni trimestre una relazione sull'andamento contabile e finanziario dell'Ente;
- b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella relazione sono espressi i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, produttività ed economicità dei costi della gestione;
- c) riferisce immediatamente al consiglio comunale, mediante relazione scritta da inviare ai singoli consiglieri, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune;
- d) può essere invitato, per decisione della giunta o del consiglio, a partecipare, con diritto di parola, alle adunanze del consiglio comunale.

3. Il regolamento comunale di contabilità stabilisce:

- a) i poteri del presidente del collegio;
- b) la periodicità minima delle riunioni del collegio e le modalità per le relative convocazioni;
- c) le modalità per la verbalizzazione dei lavori;
- d) il contenuto minimo delle relazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2);
- e) le modalità per la costituzione di una segreteria di supporto all'attività del collegio;
- f) la procedura per la pronuncia di decadenza e di revoca nei casi previsti dall'art. 44.

4. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.

5. Ciascun revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di ottenere dagli uffici, tramite il segretario generale o i funzionari dirigenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento dei suoi compiti.

ART. 46

Controllo di gestione e controlli interni

1. Il regolamento di contabilità individua le tecniche per il controllo di gestione.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua gli strumenti e le metodologie per l'organizzazione dei controlli interni.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Diritto di accesso e di informazione

ART. 47
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito l'albo pretorio per la pubblicazione:
 - a) dello Statuto e dei regolamenti comunali;
 - b) delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
 - c) degli avvisi di convocazione del consiglio con l'elenco degli oggetti da trattarsi;
 - d) delle autorizzazioni, concessioni, licenze, dispense, permessi, nulla-osta;
 - e) dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti del Comune;
 - f) delle determinazioni dei dirigenti, nonché di ogni altro avviso o provvedimento che, per disposizione di legge, del presente Statuto o dei regolamenti, debba essere portato a conoscenza del pubblico.
3. Ove non sia altrimenti disposto, la durata di pubblicazione degli atti è fissata in quindici giorni consecutivi.
4. Il regolamento prevede la pubblicazione, le modalità di diffusione nonché di utilizzazione da parte degli organi del Comune di un bollettino periodico di informazione sulla propria attività.
5. Il regolamento può prevedere l'uso di altri mezzi di comunicazione per informare i cittadini sulle attività del Comune, stabilendo le modalità di utilizzazione da parte dei suoi organi.

ART. 48
Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso il Comune.
2. A tale scopo il Comune istituisce un apposito ufficio a disposizione dei cittadini.

ART. 49
Rinvio alla normativa regolamentare

1. L'accesso agli atti comunali e l'informazione sugli stessi sono stabiliti dal regolamento nei limiti previsti dalla legge.

CAPO II Difensore civico

ART. 50 Istituzione del difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 51 Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio palese, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il consiglio assegnati al Comune, entro novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. In caso di vacanza dell'ufficio, l'elezione avviene entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della stessa vacanza.
2. Le candidature possono essere presentate anche su istanza popolare, accompagnata dalla firma autenticata di duecento elettori.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e, comunque, fino all'elezione del successore e può essere rieletto una sola volta.

ART. 52 Requisiti ed incompatibilità

1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e di una speciale competenza nel campo giuridico amministrativo, acquisita anche nello svolgimento di funzioni presso aziende pubbliche o private, o, di incarichi pubblici.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi ha parenti o affini fino al quarto grado che rivestano nel Comune la qualifica di consigliere comunale o di sindaco o di assessore, oppure di segretario generale o dipendente;
 - b) chi è stato candidato alla carica di consigliere comunale e non è stato eletto nella consultazione elettorale che ha designato il consiglio che dovrebbe nominarlo.
3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile:
 - a) con la carica di membro del Parlamento europeo o italiano, del Consiglio regionale, provinciale e comunale;
 - b) con la qualifica di amministratore o dipendente di enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualunque titolo sovvenzioni o contribuzioni;

c) con l'iscrizione ad un partito politico e con gli incarichi di direzione in associazioni di categoria o sindacali.

4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia per i consiglieri comunali.

ART. 53

Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato dall'incarico solo per gravi violazioni di legge o per accertato mancato esercizio del suo ufficio.

2. La revoca è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che vi sia proposta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) che la proposta sia notificata al difensore civico almeno dieci giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui l'oggetto è iscritto all'ordine del giorno, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni;
- c) che la proposta sia depositata presso l'ufficio del segretario generale nello stesso termine di cui alla precedente lettera b);
- d) che la proposta sia approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il consiglio assegnati al Comune.

ART. 54

Competenze del difensore civico

1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su richiesta dei cittadini, singoli o associati, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali, nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Ai fini di cui alla comma 1, il difensore civico può:

- a) richiedere l'esibizione di tutti gli atti e i documenti e convocare il segretario generale o, per il suo tramite, il dirigente del settore interessato, per ottenere ogni informazione necessaria per lo svolgimento del suo ufficio;
- b) proporre, entro termini prefissati, l'esame congiunto di pratiche, con i funzionari di cui alla lettera a) o con l'organo competente;
- c) intimare, in caso di ritardo oltre i termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la conclusione del procedimento, all'organo competente a provvedere entro i termini definiti;
- d) segnalare agli organi competenti e al segretario generale le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

3. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni del suo ufficio.

3 bis. Il difensore civico, scaduto il termine per l'approvazione del bilancio, nomina con proprio espresso provvedimento un commissario, sia per la predisposizione dello schema di bilancio, sia per la sua approvazione, se, dopo aver assegnato al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, il bilancio stesso non sia stato approvato. Il prefetto provvede alla nomina di un commissario solo nel caso di assenza o inerzia del difensore civico quando si verificano le suddette ipotesi.

ART. 55

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, entro il mese di febbraio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e propone le iniziative da adottare per eventuali modifiche delle norme regolamentari, dell'assetto organizzativo e delle prassi amministrative, in relazione alle disfunzioni e alle carenze rilevate nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La relazione di cui al comma 1 è discussa, entro il mese di maggio dello stesso anno, dal consiglio comunale per l'adozione di eventuali deliberazioni. Alla relativa riunione del consiglio comunale, il difensore civico può partecipare con diritto di parola.
3. Il consiglio comunale può convocare, di propria iniziativa o su richiesta motivata del difensore civico, lo stesso difensore civico per avere chiarimenti o notizie sulla sua attività. Il consiglio comunale decide se l'audizione debba avvenire in seduta pubblica o segreta.
4. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata all'albo pretorio e nel bollettino dell'Amministrazione comunale.

ART. 56

Mezzi e prerogative

1. L'Amministrazione comunale deve mettere a disposizione del difensore civico idonei locali, attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione stabilita per il vicesindaco.

ART. 57

Difensore civico pluricomunale

1. Il Comune può accordarsi con altri comuni per nominare un'unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.
2. I requisiti, le cause d'incompatibilità e di ineleggibilità alla carica, le modalità di elezione, la sede dell'ufficio, i mezzi e le prerogative del difensore civico pluricomunale sono fissati da un'apposita convenzione fra i comuni interessati, che deve essere approvata dal consiglio comunale con le stesse modalità di votazione stabilite dalla legge per l'adozione dello Statuto.
3. Al difensore civico pluricomunale si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 58

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di pubblicità, secondo le norme della legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

2. Il Comune, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e attraverso il regolamento, individua per ogni tipo di procedimento, l'unità operativa responsabile e le modalità per la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

3. E' garantita, comunque, la partecipazione dei cittadini ed il contraddittorio con i soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, secondo le modalità stabilite nei regolamenti.

CAPO IV

La consultazione e la partecipazione della popolazione

ART. 59

Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:

- a) le istanze, le petizioni e le proposte;
- b) il referendum consultivo;
- c) le consultazioni popolari;
- d) gli organismi di partecipazione;
- e) le libere forme associative locali.

2. Possono utilizzare gli strumenti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 anche i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri residenti nel Comune.

ART. 60

Le istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi di competenza comunale.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e con firma autenticata al protocollo del Comune, che ne rilascia, senza spese, ricevuta.

ART. 61

Le petizioni

1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, richiesta o denuncia che un numero minimo di trenta cittadini singoli, oppure un'associazione inserita nel registro municipale di cui all'art. 67, o un organismo di partecipazione, possono esporre al sindaco per far presente comuni necessità o promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza comunale.

2. Le firme dei richiedenti devono essere raccolte in moduli forniti dal Comune e devono essere autenticate.

ART. 62
Le proposte

1. Un numero minimo di sessanta cittadini singoli, oppure tre associazioni inserite nel registro municipale di cui all'art. 67, o un organismo di partecipazione, possono avanzare al presidente del consiglio comunale proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi di competenza comunale.
2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. Le firme dei proponenti devono essere raccolte in moduli forniti dal Comune e devono essere autenticate.

ART. 63
Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

1. Il presidente del consiglio comunale informa il sindaco delle proposte ricevute e le iscrive all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile.
2. Una rappresentanza dei presentatori delle proposte, composta da non più di tre firmatari, può chiedere audizione per esporre verbalmente al consiglio le problematiche proposte.
3. Il consiglio comunale esprime le proprie determinazioni sulle proposte entro il termine di sessanta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno; delle determinazioni assunte viene data comunicazione al primo dei presentatori.
4. Il sindaco risponde alle istanze ed alle petizioni entro trenta giorni dalla data di presentazione e ne dà notizia al consiglio comunale.
5. Non possono essere ripresentate proposte, istanze e petizioni non accolte, prima che sia trascorso un anno.

ART. 64
Referendum consultivo

1. Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può chiedere che venga indetto un referendum consultivo su materie di competenza degli organi comunali.
2. Al fine di raccogliere le firme necessarie per la promozione del referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a trenta, devono sottoporre il testo dei quesiti ad una commissione, che ne valuta la legittimità ai sensi delle disposizioni del presente articolo e del regolamento di cui al comma 12. La Commissione, verificata la qualità di elettore del Comune dei presentatori, decide sull'ammissibilità del referendum e ne dà comunicazione al primo dei presentatori entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. La commissione è costituita dal sindaco entro trenta giorni dal giuramento ed è composta dal segretario generale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridiche, scelti tra i designati dai capigruppo consiliari rispettivamente di maggioranza e di minoranza. Il sindaco, dopo una nuova designazione dei capigruppo, provvede alla sostituzione dell'esperto che per qualsiasi ragione cessi dall'incarico.

4. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti e delibera a maggioranza di voti.
5. Contro la decisione, che dichiara l'inammissibilità della richiesta referendaria, è ammesso ricorso al consiglio comunale da parte dei promotori. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione d'inammissibilità. Il consiglio comunale decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Il deposito presso l'ufficio del segretario generale di tutti i fogli contenenti le firme deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di comunicazione di ammissione del referendum, di cui al comma 2, o dalla data di accoglimento del ricorso, di cui al comma 5.
7. Il referendum consultivo è improponibile:
 - a) per le deliberazioni o le questioni concernenti persone che occupino cariche elettive nel Comune o che svolgano ruoli nella struttura dell'Ente o in organismi dal Comune dipendenti o controllati;
 - b) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni o revoche;
 - c) per le materie contabili, finanziarie o tributarie;
 - d) per le materie per le quali il Comune deve provvedere entro i termini fissati dalla legge;
 - e) per le materie che sono state oggetto di trattative con altri comuni e che sono state formalizzate in accordi già ratificati dai comuni interessati.
8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Non può essere depositata richiesta di referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del consiglio comunale, o, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di un'altra richiesta referendaria sullo stesso oggetto o su oggetto di evidente analogia, respinta dall'organo competente.
9. Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla data di deposito dei fogli contenenti le firme autenticate. Nello stesso anno solare possono essere indetti più referendum solo se è possibile fissare un'unica data di convocazione degli elettori.
10. Nel caso che, prima della data di svolgimento del referendum, l'oggetto del quesito referendario sia accolto dall'organo competente del Comune, il sindaco dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
11. Il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato della consultazione, sottopone all'esame dell'organo competente la questione oggetto del referendum.
12. Le restanti norme per l'indizione e l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

ART. 65

Consultazione della popolazione

1. Il consiglio e la giunta, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, o, nei casi di cui al comma 3, deliberano la consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori della stessa.
2. Le forme di consultazione sono definite con la deliberazione di cui al comma 1.

3. Cinquecento residenti nel Comune, di età non inferiore ai sedici anni, o cinque associazioni iscritte nel registro municipale o un organismo di partecipazione possono chiedere che sia indetta la consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori della stessa.

4. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti su cui, a norma dell'articolo 64, comma 7, non è ammesso il referendum consultivo.

5. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione della consultazione popolare sono stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

ART. 66

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa.

2. Per organismi di partecipazione si intendono:

- a) aggregazioni di secondo grado composte da un numero minimo di associazioni e dotate di una struttura di coordinamento ed integrazione ad impostazione democratica;
- b) aggregazione di cittadini su base territoriale di quartiere o di frazione;

3. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione:

- a) definisce la dimensione minima, quantitativa o territoriale, sufficiente a costituire un organismo di partecipazione;
- b) definisce la struttura e le modalità per l'elezione delle cariche;
- c) disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze degli organismi di partecipazione e per il loro funzionamento;
- d) determina i supporti logistici utili per il loro funzionamento;
- e) promuove condizioni di pari opportunità tra uomini e donne per l'elezione e la nomina dei componenti.

4. Gli organismi di partecipazione possono esprimere parere, avanzare proposte o richiedere la consultazione della popolazione su problemi relativi ai loro specifici settori o attinenti al loro territorio.

5. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dagli organismi elettivi del Comune.

ART. 67

Registro delle associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e ne favorisce la partecipazione all'amministrazione locale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.

3. Per essere iscritte nel registro di cui al comma 2, le associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto nel proprio statuto forme di accesso, elettorali interne e decisionali, che garantiscano i principi di democrazia e di trasparenza.

4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

ART. 68

Rapporti tra il Comune e le associazioni e gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può stipulare con ciascuna associazione iscritta nel registro municipale di cui all'art. 67 o con ciascun organismo di partecipazione, convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi o per la gestione di beni o attività.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione e di controllo, gli eventuali rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune può, nel rispetto dei criteri prefissati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogare alle associazioni iscritte nel registro municipale di cui all'art. 67 e agli organismi di partecipazione, sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari per favorire la loro attività.

4. Le associazioni iscritte nel registro municipale di cui all'art. 67 e gli organismi di partecipazione hanno diritto, secondo le modalità fissate dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune e di essere consultati, su loro richiesta, sulle materie riguardanti le loro finalità.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

Organizzazione degli uffici e del personale

ART. 69

Direzione politica e direzione amministrativa

1. Sulla base delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il sindaco indica le eventuali priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. La gestione amministrativa per l'attuazione delle linee programmatiche indicate al comma 1 compete al segretario generale ed ai dirigenti, secondo quanto stabilito dalle norme del presente Capo e dal regolamento.

ART. 70

Aree di attività

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità dell'Ente, gli uffici, in base alle affinità delle funzioni e degli interventi, sono raggruppati in aree di attività o direzioni secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il regolamento sulla dotazione organica del personale prevede le dotazioni del personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, con la finalità di assicurare la massima mobilità fra figure professionali e profili appartenenti alla stessa categoria in connessione con le esigenze ed i programmi del Comune.

3. La ripartizione del personale fra i vari uffici, entro il limite del contingente complessivo delle varie categorie e profili professionali, è stabilita con apposito organigramma approvata dalla giunta comunale, sentiti il segretario generale ed i dirigenti.

ART. 71

Il segretario generale

1. Il segretario generale, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza propositiva, nonché di sovrintendenza e di coordinamento dei dirigenti.

2. Il segretario generale, in collaborazione con i dirigenti, formula proposte alla giunta comunale anche sulle procedure per l'attuazione dei programmi, progetti e servizi comunali.

3. Il segretario generale ha la responsabilità della fase istruttoria dell'attività deliberativa del Comune ed assicura l'attuazione dei relativi provvedimenti. A tali fini adotta gli atti necessari di indirizzo e di impulso.

4. Spetta al segretario generale, oltre all'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e da altre norme del presente Statuto:

a) presiedere la commissione di concorso, nominandone i componenti, per la copertura dei posti di dirigente;

b) adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale con qualifica dirigenziale non attribuiti espressamente dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al sindaco.

ART. 72

Il vice segretario generale

1. Il vice segretario generale svolge le funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento e svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli dai regolamenti comunali.

2. Il vice segretario generale deve essere in possesso dei requisiti previsti per accedere alla carriera di segretario comunale.

ART. 73

Accesso alla dirigenza

1. I posti di dirigente vacanti nella pianta organica sono conferiti mediante pubblico concorso cui sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, secondo le procedure previste dal regolamento.

2. Per le sole qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione è possibile provvedere alla copertura dei posti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per una durata che non sia superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

ART. 74

Modalità per il conferimento degli incarichi di direzione di aree di attività

1. Gli incarichi di direzione delle aree di attività, di cui all'art. 70, sono conferiti, con provvedimento del sindaco, per un periodo non superiore a tre anni e comunque per una durata che non vada oltre i sei mesi dalla data di cessazione del mandato del sindaco, a dirigenti scelti sulla base di criteri che tengano conto del servizio svolto, dei titoli scientifici, di studi professionali, conseguiti anche all'estero, e dei risultati ottenuti in altri eventuali incarichi precedenti. Il provvedimento indica chi sostituisce il dirigente assente o impedito.
2. Il rinnovo degli incarichi di cui al comma 1 è disposto, previo parere del segretario generale, con provvedimento del sindaco, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi inclusi nelle aree di attività dirette.
3. L'interruzione anticipata degli incarichi di cui al comma 1 può essere disposta, previo parere del segretario generale, con provvedimento del sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
5. La giunta comunale determina in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri per la determinazione del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 4.

ART. 75

Attribuzioni dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi cui sono preposti, nel rispetto degli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo emessi dagli organi di governo.
2. I dirigenti adottano tutti gli atti ed i provvedimenti che sono loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, e che rientrano nella loro area di attività. In particolare spetta ai dirigenti:
 - a) nominare i componenti delle commissioni di gara e di concorso, che presiedono;
 - b) emettere le ordinanze che la legge e lo Statuto espressamente non attribuiscono al sindaco;
 - c) adottare gli atti per l'utilizzo, l'assegnazione o la concessione a terzi dei beni comunali, ove i relativi criteri generali siano predeterminati con regolamento o con atti generali di indirizzo degli organi di governo;
 - d) adottare gli atti relativi alla acquisizione dei beni oggetto di procedimento espropriativo, ivi compresi quelli derivanti da cessione volontaria.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione. In caso di inerzia o di ritardo il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza degli indirizzi degli organi di governo, il sindaco, previa deliberazione della giunta, affida ad altro dirigente l'incarico per l'adozione degli atti o dei provvedimenti.

ART. 76

Conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi, composta dal segretario generale, che la convoca e la presiede, e dai dirigenti.
2. La conferenza ha funzioni di coordinamento delle attività operative, di verifica dell'attività svolta e delle procedure operative, di proposta di impostazioni innovative, nonché di informazione reciproca su argomenti di interesse e di influenza comuni.
3. La conferenza può elaborare e formulare proposte che trasmette al sindaco.
4. Il regolamento sulle attribuzioni organiche del personale disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza.

ART. 77

Regolamento dei conflitti di competenza

1. Spetta alla conferenza di cui all'art. 76 dirimere eventuali conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti fra dirigenti dei servizi.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario generale, esso viene risolto dalla giunta comunale.
3. Spetta al consiglio comunale la risoluzione dei conflitti di competenza fra gli organi elettivi e quelli burocratici.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto, con relazione scritta, all'esame dell'organo competente che assumerà le proprie determinazioni sentite le parti coinvolte.

ART. 78

Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento sulla dotazione organica del personale dettano, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale, le modalità dei concorsi per gli accessi ai posti e quant'altro necessario nella materia.
2. I regolamenti di cui al comma 1 possono stabilire le condizioni e disciplinare le modalità per autorizzare i dipendenti comunali, che ne fanno richiesta, a svolgere occasionalmente attività lavorative, al di fuori del loro rapporto di servizio con il Comune, a favore di altri enti pubblici o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il dipendente, comunque, non può essere autorizzato a svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto d'interesse con il Comune.
3. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano la possibilità di collaborazioni e consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

CAPO II Ordinamento dei servizi

ART. 79 Servizi pubblici

1. Nelle forme previste dalla legge, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta fra le varie forme di gestione è deliberata, previa valutazione comparativa di efficacia e di efficienza, favorendo possibilmente le forme di integrazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati nonché le cooperative di solidarietà sociale.

ART. 80 Forme di gestione dei servizi

1. Il consiglio comunale delibera la gestione dei servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non siano opportune altre forme di gestione;
 - b) in concessione a terzi, tramite opportune convenzioni, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

ART. 81 Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare, approvandone lo statuto, la costituzione di aziende speciali, anche in ambito intercomunale, come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'azienda speciale:
 - a) il consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, compreso il presidente;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che è nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami, o per contratto a tempo determinato, dal consiglio di amministrazione.
3. Per i componenti del consiglio di amministrazione valgono le disposizioni di cui all'art. 32, commi 1, 3 e 5.
4. Non possono ricoprire la carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che siano in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio comunale.

6. Il sindaco può revocare il presidente e gli amministratori ai sensi dell'art. 32, comma 7, del presente Statuto, nonché nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di pregiudizio degli interessi dell'azienda. Del provvedimento motivato di revoca viene data comunicazione al consiglio.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da un apposito statuto approvato dal consiglio comunale e da regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione.

8. Lo statuto dell'azienda individua gli atti fondamentali che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio o della giunta.

ART. 82 Istituzioni

1. Il consiglio comunale può costituire un'istituzione per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Il regolamento stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e le modalità per la nomina del direttore, cui spetta la responsabilità gestionale.

3. Il consiglio comunale stabilisce il capitale di dotazione da conferire all'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina le modalità di amministrazione e gestione dell'istituzione, nonché la vigilanza.

ART. 83 Forme associative di cooperazione

1. Il Comune, nei casi in cui la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente dei servizi o sia comunque opportuna una integrazione con altri comuni, può promuovere le forme associative più opportune e appropriate con gli altri comuni o con la provincia di Vicenza o aderire a quelle esistenti, delegando alle stesse la gestione integrata e coordinata di funzioni o di servizi.

ART. 84 Accordi di programma

1. Il Comune favorisce gli accordi di programma in conformità alla legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 85
Nomine

1. Il regolamento per il funzionamento degli organi stabilisce il contenuto e le modalità di presentazione dei curricula dei candidati alle nomine o designazioni in enti, aziende ed istituzioni nonché in commissioni comunali.

ART. 86
Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dallo Statuto e quelli necessari alla sua attuazione devono essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

ART. 87
Differimento della applicazione di alcune disposizioni

1. L'applicazione dell'art. 21, comma 6, e dell'art. 51, comma 1, è differita a partire dal rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di adozione del presente Statuto.